



15477-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 12/03/2018

STEFANO PALLA
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI
EDUARDO DE GREGORIO
LUCA PISTORELLI
ROBERTO AMATORE

- Presidente - Sent. n. sez.
767/2018

REGISTRO GENERALE
N.4444/2017

- Rel. Consigliere -

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PELUSO ANTONIO nato il 07/06/1977 a PRATO

avverso la sentenza del 04/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio in relazione all'art. 116
CdS e l'annullamento con rinvio nel resto in relazione al difetto di notifica.
Udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Prato per il reato di cui agli artt. 116, co. 1 e co. 13, D.lgs. n. 285/1992 (capo A della rubrica) ; e di cui agli artt. 495, 61 n. 2, cod. pen. (capo B della rubrica).

Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

1.1 Denunzia il ricorrente, violazione di legge processuale in relazione agli artt. 156, comma 4, 420 quater, 484 e 598 cod. proc. pen..

Si evidenzia che tutte le notificazioni del presente processo, e ciò dalla avviso di conclusioni di indagini preliminari in poi, erano state eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 161, quarto comma, non essendo stato possibile la notifica presso il domicilio eletto. Osserva che tuttavia tale notifica non si era potuta perfezionare per il fatto che in realtà il ricorrente si trovava in stato di detenzione per altra causa e che, differenza di quanto rilevato dal giudice di appello, tale condizione soggettiva di detenzione era conosciuta dall'autorità procedente perché comunicato attraverso la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Occorre ricordare che è nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 18628 del 31/03/2015 Ud. (dep. 05/05/2015) Rv. 263483 ; Sez. 5, n. 42302 del 09/10/2009 - dep. 03/11/2009, Di Palma, Rv. 24539601).

2.2 Ciò posto, osserva la Corte come dall'esame degli atti processuali, cui è abilitata anche la Corte di legittimità trattandosi - quello denunciato - di un vizio processuale che necessita di un accertamento in fatto, è emerso che almeno dal 17.9.2012 (comunicazione di ammissione al gratuito patrocinio) era conosciuto lo stato di detenzione dell'imputato, di talché le notificazioni della citazione a giudizio in primo grado e di tutti gli atti successivi devono essere considerati affetti da nullità assoluta ed insanabile.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio innanzi al giudice di primo grado per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, il 12.3.2018

Depositato in Cancelleria
Roma, li 06 APR. 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo

Il Consigliere estensore

Roberto Amatore

Il Presidente

Stefano Palla